

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla   Presidente
- Avv. Maria Elisabetta Contino                    Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini                        Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Spennacchio                    Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina                         Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 21 marzo 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 4.06.2012 il ricorrente ha richiesto l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto con l'intermediario resistente (poi avvenuta a decorrere dalla 78<sup>a</sup> rata). Con reclamo del 18.06.2012, il ricorrente contestava il conteggio estintivo dell'intermediario, lamentando, in particolare, il mancato rimborso degli oneri non maturati per *"commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo"* e delle quote *"non contabilizzate"*. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale ha chiesto *"il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 06/2012 a 12/2015 e quantificabile in € 1.865,91"*, oltre al *"rimborso delle quote insolute relative alle mensilità di Aprile 2011, Maggio 2012 e Giugno 2012, pagate sia da conteggio di estinzione sia dalla [sua] amministrazione per un importo di € 600"*.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che:

- il ricorrente *"era intestatario della (...) cessione del quinto dello stipendio, sottoscritta in data 28.11.2005, per un netto erogato di € 13.838,45, da rimborsare in 120 rate mensili di € 200 ciascuna, estinta anticipatamente nel giugno 2012. In sede di liquidazione (...) erano state trattenute:*
  - *commissioni bancarie pari ad € 144,00;*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *commissioni di intermediazione, pari ad € 4.080,00;*
- *costi assicurativi, pari ad € 1.251,18;*
- *in sede di conteggio estintivo, “l’importo del rateo delle commissioni bancarie, pari ad € 50,40 [è stato] detratto dal totale necessario per la chiusura del rapporto”;*
- *con il ricorso viene avanzata un’istanza di restituzione di 3 rate del finanziamento, relative alle mensilità di aprile 2011, maggio e giugno 2012 che, salvo errore, non risultano essere mai pervenute e per le quali nessuna prova attestante la (...) ricezione (...) è (...) allegata”. A questo riguardo l’intermediario riferisce “di aver provveduto a disporre l’emissione a favore del ricorrente di un assegno circolare dell’importo di € 600 a titolo di rimborso delle rate di aprile 2011, maggio e giugno 2012 (€ 200x3)”;*
- *con riferimento alle ulteriori richieste non vi è “nessuna prova attestante il preventivo coinvolgimento della compagnia assicurativa (...) e del [mediatore creditizio] e del loro presunto rifiuto al pagamento dei ratei dovuti”;*
- *per quanto attiene al “rimborso delle commissioni assicurative, si richiama la giurisprudenza in materia che trae riferimento da una comunicazione della Banca d’Italia dell’aprile 2011 in allineamento ad un accordo ABI-ANIA del 22.10.2008. Tali direttive sono state (...) recepite a seguito del regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010 sulla base del quale, solamente a partire dalla predetta data, si provvede a riconoscere, per i nuovi finanziamenti, anche il rateo delle predette commissioni”;*
- *sul presupposto che il finanziamento risale al 2005, quindi prima della richiamata normativa, in conformità con il contratto sottoscritto dal cliente “non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all’atto di erogazione”.*

Con successiva nota integrativa, l’intermediario ha, inoltre, reso noto che la compagnia assicurativa “ha provveduto a disporre a favore del ricorrente l’emissione di un assegno circolare di € 108,58 a titolo di rimborso del premio assicurativo non goduto a seguito dell’estinzione anticipata”.

Con successive repliche, il ricorrente ha precisato che:

- *“dal contratto non è possibile risalire ad eventuali commissioni percepite da (...) soggetti terzi e neppure è indicata la (...) non rimborsabilità di dette commissioni che vengono ricomprese in un’unica voce al punto, non consentendo una chiara individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo”;*
- *l’intermediario è “subentrat[o] alla mandante (...) assumendo direttamente la gestione del finanziamento”;*
- *con riferimento al rimborso delle commissioni assicurative “non possono essere prese in considerazione le pretese della controparte di provveder[vi] solo a far data dal 2010” ed inoltre “è da considerarsi non congruo il rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa per un importo di € 108,58”;*
- *“in data odierna non risulta pervenuto l’assegno circolare di rimborso quote insolute” indicato dall’intermediario.*

Con riferimento alla mancata ricezione dell’assegno relativo al rimborso delle rate di aprile 2011 e maggio, giugno 2012, l’intermediario ha a sua volta precisato che l’assegno “è stato successivamente restituito al mittente”, provvedendo, quindi, “il 18.12.2012 a disporre nuovamente il rimborso [...] per un importo complessivo di 600 € mettendo a disposizione tale importo presso qualsiasi filiale”, inviando a tal fine apposita comunicazione al ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento



contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto il 28 maggio 2005), e non anche sull'an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Secondo il conteggio del ricorrente, l'intermediario sarebbe, infatti, tenuto a versare l'importo di Euro 1.865,91, per le commissioni e la quota del premio assicurativo non maturate, oltre a Euro 600,00 per n. 3 rate indebitamente trattenute dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*).

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, secondo l'orientamento ormai costante del Collegio, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 21, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"*.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del*



*diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione" (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).*

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Alla luce di tali principi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso del ricorrente. In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 144,00 ("*Commissioni bancarie*"), Euro 4.080,00 ("*Commissioni*" per il mediatore) e Euro 1.251,18 ("*Costi assicurativi*"), per un complessivo di Euro 5.475,18. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (42 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 1.916,33 (=42/120 \* 5.475,18), cui detrarre la somma di Euro 50,40 già versata dall'intermediario a titolo di commissioni bancarie e l'importo di Euro 108,58 rimborsata dalla compagnia assicurativa, per un totale di Euro 1.757,33. In relazione, invece, alle tre rate insolute addebitate dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (per un importo complessivo di Euro 600,00), il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'intermediario che, dopo aver inviato al ricorrente un assegno circolare di pari importo, ha confermato di aver messo a disposizione del ricorrente presso le proprie filiali la somma di Euro 600,00.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario e ritenute dette dichiarazioni vincolanti, accoglie parzialmente la parte residua del ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.757,33.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

IL CASO.it